

## Divieto di procreazione *post mortem* e trasmissione *mortis causa* dei gameti

SOMMARIO: 1. Piano di indagine: sorte dei gameti non utilizzati nell'ambito di una procreazione assistita e confini dell'autonomia negoziale a fronte di un quadro normativo non esaustivo. – 2. Ammissibilità dell'impianto *post mortem* di embrione. Configurabilità, in ambito testamentario, di disposizioni prive del carattere attributivo-patrimoniale e favorevoli all'impianto postumo di embrione. L'apposizione di condizione sospensiva testamentaria che asseconi il desiderio di genitorialità della donna. – 3. Divieto di utilizzo *post mortem* di gameti con finalità riproduttiva. Preliminare analisi sulla natura e sulla funzione del gamete nell'ambito delle teoriche ricostruttive concernenti lo statuto giuridico del corpo e delle sue parti distaccate. – 4. Incidenza della peculiare funzione del gamete sulla conformazione dell'esercizio del potere di disposizione. Superamento delle posizioni che giustificano la destinazione procreativa in via ereditaria sulla base di un presunto potere dominicale del *de cuius* sui propri gameti – 5. Analisi dei divergenti orientamenti giurisprudenziali sulla trasmissibilità *mortis causa* dei gameti. - 5.1. Il tentativo del Tribunale di Roma di mediare tra le opposte ricostruzioni. Il principio di finalità e la rilevanza conformativa della destinazione funzionale del gamete in una significativa pronuncia del Tribunale di Modena. – 6. Valorizzazione dell'autodeterminazione procreativa e influenza sul potere di decidere la destinazione riproduttiva *post mortem* dei gameti. Problemi e prospettive.

1. Un peculiare fascino contraddistingue il tema della procreazione *post mortem*. I molteplici profili di indagine ad esso strettamente connessi inducono il giurista ad approfondire la portata del relativo divieto, implicitamente desumibile dall'art. 5, l. 19 febbraio 2004, n. 40, e a soffermare l'attenzione sulla sorte dei gameti crioconservati e non utilizzati nell'ambito di una fecondazione medicalmente assistita<sup>1</sup>, sì da vagliare l'ambito di

<sup>1</sup> Il nato ha lo stato di figlio dell'uomo dal quale sono stati prelevati i gameti prima del decesso secondo Cass., 15 maggio 2019, n. 13000 (in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 1282 ss., con nota di M. FACCIOLO, *La condizione giuridica del soggetto nato da procreazione assistita post mortem*; in *Dir. succ. fam.*, 2020, p. 654, con nota di V. D'ALESSANDRO, *Procreazione medicalmente assistita post mortem e status del nato*; in [www.centrostudiliviatino.it](http://www.centrostudiliviatino.it), con nota di E. BILOTTI, *La fecondazione artificiale post mortem nella sentenza della 1ª Sezione civile della Cassazione n. 13000/2019*; in [www.juscivile.it](http://www.juscivile.it), con nota di A. PAGLIARO, *L'accertamento dello status del figlio procreato post mortem*), la quale precisa che «lo status filiationis va determinato verificando solamente se effettivamente il coniuge o il convivente abbia prestato il proprio consenso alla procreazione medicalmente assistita anche solo mediante atti concludenti, e se tale



operatività e i confini dell'autonomia negoziale in relazione al loro impiego dopo il decesso dell'uomo dal quale sono stati prelevati.

Il tema è complesso e «il giurista si ritrova pieno di dubbi e di interrogativi, là dove credeva di possedere rassicuranti certezze»<sup>2</sup>. Volendo tracciare un itinerario ricostruttivo, il nodo centrale dell'indagine ruota intorno alla natura e alla funzione specifica del gamete e all'ammissibilità di una loro trasmissione ereditaria governata dagli automatismi della successione legittima oppure fondata su una successione testamentaria<sup>3</sup>. I descritti profili di indagine, lungi dal rimanere confinati nell'ambito di una speculazione meramente astratta, si rivelano non privi di conseguenze sul piano applicativo, incidendo sul fronte dei diritti spettanti agli eredi e, nello specifico, sulla possibilità di riconoscere alla vedova, in qualità di erede, il diritto alla restituzione dei gameti del defunto marito o convivente da parte della struttura sanitaria.

L'ordito normativo poco aiuta. L'art. 5 della l. 40/2004 – conformemente alle finalità terapeutiche della legge e sempre che «non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità» (art. 1) – fissa i requisiti soggettivi, permettendo l'accesso a «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi»<sup>4</sup>. Il citato art. 5, pur richiedendo che i

consenso, integrato da quello riguardante anche la possibilità di utilizzo del proprio seme *post mortem*, sia effettivamente persistito fino al momento ultimo (nella specie, quello della morte del marito della odierna ricorrente) entro il quale lo stesso poteva essere revocato». Sul tema, U. SALANITRO, *Procreazione medicalmente assistita (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, I Tematici, IV, Milano, 2022, spec. p. 1042 ss.; C. PETTA, *Procreazione medicalmente assistita post mortem, status filiationis e diritti successori del nato*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n° 17 bis, dicembre 2022, p. 1016 ss. Con attenzione al principio di responsabilità, che emerge dall'art. 8, l. n. 40/2004, S. STEFANELLI, *Procreazione eterologa e azioni di Stato*, in *Diritto. Mercato. Tecnologia*, 3/2014, spec. p. 51 ss. (nonché EAD., *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata. Limiti nazionali e diritti fondamentali*, Milano, 2021).

Su un piano più generale, sulla non configurabilità di un diritto alla genitorialità, con attenzione anche alle problematiche legate alla maternità surrogata, v. G. RECINTO, *Con la decisione sulla c.d. maternità surrogata le Sezioni Unite impongono un primo 'stop' al 'diritto ad essere genitori'*, nota a Cass., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193, in *Dir. rel.*, 2019, p. 560 ss.

<sup>2</sup> Così, con riferimento al rapporto tra diritto, nuove tecnologie e l. 19 febbraio 2004, n. 40, G. FERRANDO, *Biotecnologie e diritto*, in G. BALDINI e G. FERRANDO, *Persona e famiglia nell'era del Biodiritto. Verso un diritto comune europeo per la bioetica*, Firenze, 2015, p. XI.

<sup>3</sup> Il problema è posto, acutamente, già prima della l. 40/2004 da G. BALDINI, *Ricognizione dei profili problematici in tema di fecondazione artificiale post mortem*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 731 ss.

<sup>4</sup> Sul tema F. NADDEO, *Accesso alle tecniche*, in P. STANZIONE, G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Procreazione assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Milano, 2004, p. 82 s. Ai sensi dell'art. 8, l. 40/2004, i nati a séguito del ricorso alle tecniche di procreazione hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà



componenti della coppia siano «entrambi viventi», non precisa il momento del procedimento riproduttivo (manifestazione del consenso<sup>5</sup>; crioconservazione<sup>6</sup>; fecondazione dell'ovulo; utilizzo dell'embrione o dei gameti) entro il quale il requisito della permanenza in vita debba persistere. Tale interrogativo assume peculiare interesse specie nell'attuale momento storico in quanto la legge sulla procreazione assistita – pensata dal legislatore del 2004 per regolamentare procedimenti riproduttivi destinati a concludersi in un arco temporale ristretto – ha poi subito, alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche, numerose modifiche e noti interventi di riscrittura da parte della Corte costituzionale, sí da configurare un procedimento riproduttivo articolato in piú fasi – prelievo dei gameti, crioconservazione, impianto dell'embrione – che si snodano in un lasso temporale piuttosto ampio, durante il quale, non di rado, può accadere che uno dei componenti della coppia non sia piú in vita<sup>7</sup>. Corollario del divieto dettato dall'art. 5 è la sanzione amministrativa pecuniaria sancita dall'art. 12, comma 2, della citata legge 40/2004 per il personale medico che applichi tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non erano entrambi in vita.

di ricorrere alle tecniche. Il coniuge/convivente che ha espresso il consenso non può esercitare l'azione di disconoscimento di paternità e, in ipotesi di procreazione medicalmente assistita eterologa, il donatore di gameti non acquista alcuna relazione giuridica parentale con il nato.

<sup>5</sup> Sulla dimensione personalistica del consenso A. RICCI, *La disciplina del consenso informato all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il D.M. 28 dicembre 2016, n. 265: novità e vecchi problemi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 39 ss. Il ruolo del consenso nella relazione tra medico e paziente è attentamente indagato da G. FERRANDO, *Consenso informato del paziente e responsabilità del medico, principi, problemi e linee di tendenza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, p. 37 ss.; B. SALVATORE, *Informazione e consenso nella relazione terapeutica*, Napoli, 2012, p. 47 ss.; L. BOZZI, *Il consenso al trattamento di fecondazione assistita tra autodeterminazione procreativa e responsabilità genitoriale*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 231 ss.; P. BORSELLINO, *Autodeterminazione, consenso informato e legittimità del trattamento sanitario nell'età delle biotecnologie: profili essenziali*, in G. BALDINI e G. FERRANDO, *Persona e famiglia*, cit., p. 23. Sulle conseguenze dell'assenza del consenso informato, quale atto personalissimo del soggetto, in ipotesi di prelievo di gameti da persona in stato vegetativo, Trib. Vigevano, 3 giugno 2009, in *Dir. fam. pers.*, 2009, p. 1847 ss. Ammette la possibilità che l'uomo, in previsione della sua futura incapacità, autorizzi il prelievo dei suoi gameti nella fase in cui sarà incosciente e il loro utilizzo per una fecondazione *post mortem* A. VALONGO, *Profili evolutivi della procreazione post mortem*, in *Dir. succ. fam.*, 2019, spec. p. 541 ss.

<sup>6</sup> Il tema è attentamente indagato da A. LASSO, *Scelte procreative e profili giuridici della crioconservazione*, Napoli, 2024, spec. p. 80 ss.

<sup>7</sup> Il discorso inevitabilmente si incentra sull'utilizzo di embrioni o gameti dopo il decesso dell'uomo, posto che l'impiego di embrioni dopo la morte della donna ricadrebbe nella diversa fattispecie della maternità surrogata, vietata ex art. 12, comma 6, l. 40/2004: cfr. M. FACCIOLI, *La procreazione assistita post mortem tra divieti normativi, soluzioni giurisprudenziali e prospettive di riforma della l. 40/2004*, in *BioLaw Journal. Rivista di BioDiritto*, 3/2021, p. 28.



Il quadro normativo, per nulla esaustivo, sollecita interrogativi di non agevole risoluzione riguardanti la sorte dei gameti crioconservati e non utilizzati nell'ambito del procedimento di fecondazione assistita.

2. Significativi passi avanti sono stati compiuti dall'elaborazione giurisprudenziale.

Benché la norma (art. 5) sia chiara nel negare l'accesso alle tecniche procreative qualora i componenti della coppia non siano entrambi viventi, la giurisprudenza ha segnato una distinzione di non secondaria importanza tra l'impianto di embrioni impiantati dopo il decesso dell'uomo ma formati prima, considerato conforme ai principi dell'ordinamento e, viceversa, la fecondazione *post mortem* di gameti prelevati dall'uomo quando ancora era in vita, non ammessa in ragione della contrarietà al citato dettato normativo.

Invero l'impianto dell'embrione nel corpo della donna dopo la morte del coniuge o convivente<sup>8</sup> rappresenta un risultato da tempo acquisito dalla giurisprudenza, la quale considera la finalità di tutela dell'aspettativa alla vita dell'embrione<sup>9</sup> preminente rispetto al criterio della bigenitorialità<sup>10</sup>, al punto che, nel considerare integrato il requisito dell'esistenza in

<sup>8</sup> L'impianto postumo di embrione è testualmente consentito dalle Linee Guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, approvate con decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2024.

<sup>9</sup> Sul tema I. PRISCO, *Distruzione di gameti o di embrioni e perdita di chance procreativa. Profili risarcitori*, in questo fascicolo. Sulla rilevanza giuridica dell'embrione A. NATALE, *I diritti del soggetto procreato post mortem*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 523 ss.; G. CHIAPPETTA, *Questioni transnazionali del diritto di famiglia e della vita nascente*, in P. PERLINGIERI e EAD., *Questioni di diritto delle famiglie e dei minori*, Napoli, 2017, p. 31 ss.; S. PERRINO, *Gli statuti giuridici degli embrioni umani. Nel processo della vita nascente*, Pisa, 2023, spec. p. 162 ss. In un contesto giurisprudenziale diverso, gli embrioni congelati sono considerati bambini: cfr. Corte dell'Alabama, 16 febbraio 2024, consultabile su *biodiritto.org*. Sul distinto profilo concernente la sorte degli embrioni crioconservati in ipotesi di crisi familiare, M. RIZZUTI, *Accordi sulla sorte degli embrioni e gameti crioconservati in caso di crisi familiare*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 2022, p. 664 ss.

<sup>10</sup> Cfr. T. AULETTA, *Fecondazione artificiale: problemi e aspettative*, in *Quadrimestre*, 1986, spec. pp. 19 ss. e 20 s., nota n. 61; P. STANZIONE, *Procreazione assistita e categorie civilistiche*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, II, Milano, 1998, p. 865, il quale si mostra contrario alla fecondazione artificiale *post mortem* in ragione dell'esigenza «di evitare l'ipotesi di una famiglia programmata fin dall'inizio senza la figura paterna. Sullo sfondo si muove l'inquietante prospettiva di una società senza padre». Il tema è attentamente indagato da L. D'AVACK, *Il progetto della filiazione nell'era tecnologica. Percorsi etici e giuridici*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 2016, p. 25 ss. Riflessioni sempre attuali in P. PERLINGIERI, *L'inseminazione artificiale tra principi costituzionali e riforme legislative*, in G. FERRANDO (a cura di), *La procreazione artificiale tra etica e diritto. Quaderni di diritto comparato*, Padova, 1989, p. 141 ss., e, con l'aggiunta di note, in P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005, p. 181 ss. Fa osservare P. ZATTI, *Interesse del minore e dop-*



vita dei componenti della coppia soltanto se presente al momento dell'acquisizione del consenso e della fecondazione dell'ovulo, non esita ad accogliere eventuali richieste di provvedimenti di urgenza, *ex art.* 700 c.p.c., da parte della donna, ormai vedova, la quale, a séguito del rifiuto delle strutture specializzate competenti, chiede il trasferimento degli embrioni nel proprio utero<sup>11</sup>.

In relazione a questa fattispecie (*id est* impianto postumo di embrione) non ogni margine di operatività è negato all'autonomia negoziale: fermi i

*pia figura genitoriale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, p. 87 s., che l'assunto secondo il quale la presenza di due genitori risponderebbe maggiormente all'interesse del minore «se verificato, diventa orientativo solo in astratto, cioè per orientare soluzioni (normative) che riguardano l'instaurazione di rapporti di filiazione con riferimento a genitori [...] di cui non risulta accertata in concreto la "nocività"». Perplessità sulla rilevanza del diritto alla doppia figura genitoriale quale fondamento del divieto *post mortem* sono espresse da A. VALONGO, *Profili evolutivi della procreazione post mortem*, cit., spec. p. 532 ss. Con attenzione al diritto alla bigenitorialità nella distinta ipotesi concernente la crisi della famiglia, C. IRTI, *Nuovi modelli familiari e tutela del minore nella crisi del rapporto di coppia*, in A. CORDIANO e R. SENIGAGLIA, *Diritto civile minore*, 2<sup>a</sup> ed. aggiornata e ampliata, Napoli, 2024, p. 188 ss.

<sup>11</sup> Prima della l. 40/2004, Trib. Palermo, 8 gennaio 1999, in *Fam. dir.*, 1999, p. 52 ss., con nota di M. DOGLIOTTI, *Inseminazione artificiale post mortem e intervento del giudice di merito*; in *Fam. dir.*, 1999, p. 384 ss., con nota di G. CASSANO, *Diritto di procreare e diritto del figlio alla doppia figura genitoriale nella inseminazione artificiale post mortem*, e in *Foro it.*, 1999, I, c. 1654 ss., con commento di L. NIVARRA, *Fecondazione artificiale: un caso recente e un'opinione dissenziente (ma solo sul metodo)*. Successivamente, Trib. Bologna, 16 gennaio 2015, in *Corr. giur.*, 2015, p. 933, con nota di L. ATTADEMO, *Il trasferimento intrauterino di embrioni crioconservati anni dopo la formazione degli stessi e la morte del padre*; Trib. Bologna, 25 agosto 2018, consultabile su *foroplus.it*; Trib. Lecce, 24 giugno 2019, in *Fam. dir.*, 2020, p. 949, con nota di I. BARONE, *Procreazione post mortem e status filiationis*; Trib. Napoli Nord, 24 novembre 2021, inedita. Non accoglie il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. e si discosta dalla posizione espressa dalla Corte costituzionale – [in tema di diritto della donna ad ottenere l'impianto anche in ipotesi di crisi coniugale e di termine ultimo per l'uomo per chiedere la revoca del consenso: Corte cost. 24 luglio 2023, n. 161 in *Foro it.*, 2023, c. 2331 con nota di richiami di G. CASABURI, e sulla quale v. G. GIAIMO, *Il punto di non ritorno. La revocabilità del consenso all'impianto degli ovuli fecondati*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, p. 445 ss.; E. QUADRI, *Impianto di embrioni crioconservati e sopravvenuti mutamenti della situazione esistenziale delle parti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 1353 ss.; B. SALVATORE, *(Ir)revocabilità del consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita*, in *Dir. succ. fam.*, 2023, p. 999 ss.] – Trib. Siena, ord. 27 giugno 2024, in *Foro it.*, 2024, I, c. 2528 ss., il quale considera non integrato il *fumus boni iuris* né il *periculum in mora* in quanto, secondo la pronuncia, «l'età matura della ricorrente e le conseguenti minori chances dell'impianto appaiono riconducibili ad una scelta della stessa, la quale ha avanzato la prima richiesta di trasferimento embrionale in utero a distanza di otto anni dalla fecondazione degli embrioni mediante PMA». Il rigetto è altresì motivato sulla base del fatto che il modulo sottoscritto *ex art.* 6, l. 40/2004, non forniva tutte le informazioni necessarie in tema di consenso; in particolare «non sembra[va] [...] contenere informazioni adeguate sulle conseguenze del vincolo derivante dal consenso espresso, con particolare riguardo alla possibilità che tra fecondazione e impianto si verifichi un significativo iato temporale, come poi concretamente avvenuto nel caso in esame».



AN  
NA  
LI  
I

S  
I  
S  
D  
I  
C

S  
/  
2  
0  
2  
4

53



divieti, ex artt. 13 e 14, l. 40/2004, di sperimentazione, crioconservazione e soppressione, nonché, ex art. 12, comma 6, l. 40/2004, di commercializzazione di embrioni, è invece conforme ai principi del vigente sistema giuridico il negozio testamentario del marito o convivente della donna che si riveli (non già dispositivo-attributivo ma) confermativo dell'impegno – già espresso al momento del consenso all'accesso alla procreazione assistita – di assumere la paternità e la responsabilità genitoriale e che, al contempo, manifesti il desiderio che la moglie/convivente possa proseguire il procedimento di fecondazione omologa con l'impianto *post mortem* dell'embrione. Pur non potendo approfondire profili che condurrebbero oltre i confini di questa indagine, appare utile osservare che il citato esito ricostruttivo – incline ad affermare la validità dei negozi descritti – si pone in linea con la rinnovata prospettiva metodologica che ammette la configurabilità, in ambito testamentario, di disposizioni prive del carattere attributivo-patrimoniale ed idonee a prospettare una regolamentazione *post mortem* di interessi non patrimoniali «anche oltre i casi previsti dalla legge»<sup>12</sup>. Ciò che conta «è che l'atto o la singola disposizione risultino conformi ai valori normativi e ai principi fondanti il sistema giuridico, a prescindere da ogni distinzione tra tipico o atipico, attributivo o non attributivo, patrimoniale o non patrimoniale», sí che la distinzione tra tipicità e atipicità, anche nei rapporti *mortis causa*, è ridimensionata nella sua portata<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Cfr. V. BARBA, *Il contenuto atipico del testamento*, *Studio n.114-2020/C. Consiglio Nazionale del Notariato*, spec. pp. 9 ss. e 27 ss., e gli esempi citati, *ivi*, nota n. 83, consultabile sul sito [notariato.it/it/ufficio\\_studi/studio-n-114-2020c-il-contenuto-atipico-del-testamento](http://notariato.it/it/ufficio_studi/studio-n-114-2020c-il-contenuto-atipico-del-testamento); ID., *Atti di disposizione e pianificazione ereditaria*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, spec. p. 433 ss.; ID., *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, Napoli, 2018, p. 42 ss. L'autore, nel fornire una rilettura delle belle pagine di G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, e rist., Napoli, 2010, con *Introduzione* di V. CUFFARO, fornisce un nuovo paradigma ricostruttivo dell'art. 587 c.c.: cfr. ID., *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 26, ove si afferma che «è proprio la storia dell'art. 587 c.c. a insegnare che esso non serviva a dividere il contenuto patrimoniale del testamento dal contenuto non patrimoniale, per dire che soltanto il primo e non l'ultimo era testamento, bensì per dire che il testamento (*recte*: l'atto avente la forma testamentaria) non regolante profili patrimoniali, ma solo profili esistenziali, doveva essere valido». Per tale via si riconosce al testamento un contenuto non soltanto patrimoniale e attributivo – consistente nella istituzione di erede o di legatario – ma finalizzato altresì ad una regolamentazione *post mortem* degli interessi non patrimoniali «anche oltre i casi previsti dalla legge». Acute riflessioni sul tema in G. PERLINGIERI, *La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in tema di tipicità e atipicità nel testamento*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, pp. 459 ss. e 500 ss., ove si distingue la tipicità del testamento, come unico strumento *mortis causa*, dalla tipicità o atipicità del suo contenuto.

<sup>13</sup> G. PERLINGIERI, *o.c.*, p. 505, ove si aggiunge che «diversamente, in ambito testamentario si è pensato, con conseguenze assai negative, che se una disposizione è attributiva, e semmai patrimoniale, è automaticamente tipica e lecita, mentre se non è attributiva, e semmai non patrimoniale, è atipica e ammessa soltanto nei casi previsti dalla legge; dimenticando che la

Si fa strada, tuttavia, un dubbio: «[è] valida la clausola condizionale con la quale si preveda che il legato sulla disponibile a favore della moglie superstite sia subordinato all'impianto, visto che qui la logica sarebbe nuovamente di carattere dominicale?»<sup>14</sup>. Tale interrogativo, concernente la possibilità di subordinare un legato all'impianto di embrione, non può prescindere da una piú ampia rilettura del tema della condizione testamentaria. A tal riguardo, parte della dottrina ha messo in evidenza, con mirabile chiarezza, l'opportunità di accogliere una prospettiva ricostruttiva che sappia superare posizioni viziate da eccessiva generalizzazione o dogmatismo e che si mostri attenta alle caratteristiche della singola fattispecie concreta<sup>15</sup>. Accedendo a tale impostazione metodologica, l'illiceità di una condizione non può desumersi dall'automatismo fondato sulla mera incidenza sull'esercizio di libertà personali, reputandosi invece necessario

distinzione tra tipico e atipico ha una valenza meramente descrittiva e insignificante sul piano qualitativo e assiologico». Sul tema v., inoltre, ID., *La scelta della disciplina applicabile ai c.dd. «vitalizi impropri». Riflessioni in tema di aleatorietà della rendita vitalizia e di tipicità e atipicità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 219 ss. Per un ridimensionamento della distinzione tipico/atipico, con attenzione al tema dei contratti, approfonditamente P. PERLINGIERI, *In tema di tipicità e atipicità nei contratti*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 389 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 4ª ed. riscritta e ampliata, IV, *Attività e responsabilità*, Napoli, 2020, spec. p. 60 ss.; A. FEDERICO, *Tipicità e atipicità dei contratti*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGIERI (a cura di), *L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti*, Napoli, 2016, p. 165 ss.

<sup>14</sup> L'interrogativo è acutamente posto, nell'ambito di un'analisi sulla contrattualistica che regola lo svolgimento di pratiche di procreazione effettuate all'estero e attenta altresì ai limiti sottesi ad una prospettiva di carattere dominicale, da S. PAGLIANTINI, *Autonomia privata, campioni biologici e maternità surrogata*, in D. FARACE (a cura di), *Lo statuto etico-giuridico dei campioni biologici umani*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, 2016, p. 254: «E – altra domanda – sarebbe valida la clausola condizionale con la quale si preveda che il legato sulla disponibile a favore della moglie superstite sia subordinato all'impianto, visto che qui la logica sarebbe nuovamente di carattere dominicale?».

<sup>15</sup> Sull'esigenza di vagliare, in concreto, la liceità e meritevolezza di una disposizione testamentaria e della condizione apposta, G. PERLINGIERI, *La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in tema di tipicità e atipicità nel testamento*, cit., spec. p. 490 ss. Nella stessa prospettiva, S. DEPLANO, *Illiceità della condizione testamentaria di contrarre matrimonio*, commento a Cass., 15 aprile 2009, n. 8941, in G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA (a cura di), *L'«interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, I, *Persone, Famiglie, Successioni*, Napoli, 2ª ed., 2022, p. 315 ss. Il tema è ampiamente indagato da M. PARADISO, *Le disposizioni testamentarie che afferiscono a diritti e a libertà personali*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, spec. p. 19 ss. Osserva, acutamente, V. BARBA, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 29, che «non ha senso parlare, astrattamente, di disciplina applicabile alle disposizioni testamentarie patrimoniali o non patrimoniali, dacché occorre sempre discorrere della disciplina della singola disposizione testamentaria, ossia dell'ordinamento del caso concreto».



ANNALI

SISDICI

S/2024

55

vagliare, nella specifica situazione, se realmente la condizione determini una «indebita coartazione oppure si limiti ad assecondare la libera volontà dell'istituto»<sup>16</sup>. All'esito di tale attenta ponderazione, potrà considerarsi validamente apposta non già la condizione che si risolva, per la donna, in una indiretta imposizione di una condotta contraria alla sua volontà ma resa necessaria al fine di ottenere l'attribuzione, bensì quella che risponde ad un progetto di genitorialità condiviso dal *de cuius* e dalla istituita e che contribuisce alla realizzazione del desiderio manifestato dalla coppia<sup>17</sup>.

3. La preminente tutela riconosciuta all'embrione – «frutto della fusione procreativa dei due gameti, con una sostanziale individualità e diversità rispetto alle cellule che lo hanno generato» – e la diversa natura rispetto ai gameti – «cellule riproduttive, campioni biologici, destinati ad incontrarsi per dar vita nel processo riproduttivo ad un nuovo individuo»<sup>18</sup> – inducono la giurisprudenza e ampia parte della dottrina a risolvere il problema interpretativo concernente il possibile impiego *post mortem* dei gameti crioconservati secondo una direttiva opposta rispetto a quanto previsto in tema di impianto postumo di embrione, estendendo, all'ipotesi in questione, il divieto sancito dall'art. 5, l. 40/2004. Le ragioni del diverso trattamento si fondano soprattutto sulla rilevanza attribuita – coerentemente alla prescrizione normativa che esclude l'accesso alle tecniche di procreazione assistita per le donne non coniugate o conviventi – al diritto



<sup>16</sup> Così, nel richiamare l'attenzione su un'analisi in concreto della condizione di matrimonio ma con valenza generale, G. PERLINGIERI, *o.c.*, p. 491, nota n. 123.

<sup>17</sup> Utili, al fine di chiarire che l'illiceità di una condizione non può valutarsi in astratto, l'analisi (che muove dall'approfondimento del lavoro di L. NONNE, *Le disposizioni rafforzative della volontà testamentaria*, Napoli, 2018) e l'esempio riportato da V. BARBA, *Le disposizioni testamentarie rafforzative della volontà testamentaria*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 15 s.: in relazione all'istituzione di erede del proprio cugino a condizione – quale unica ragione della istituzione – che contragga unione civile con un uomo, se su un piano astratto non sembrerebbero sorgere dubbi sulla illiceità di tale condizione, in concreto tale esito potrebbe – secondo l'A. – rivelarsi non ragionevole se, in ragione degli specifici interessi in concreto, il testatore era a conoscenza del desiderio di contrarre unione civile, dell'ostilità dei genitori e delle difficoltà economiche dell'istituto. Con riferimento all'ipotesi affrontata nel testo, può ulteriormente aggiungersi che «il fine di agevolare la nascita del nuovo soggetto è meritevole di tutela e, poiché la condizione, secondo la nota definizione, sospende ma non obbliga, non sarebbe nemmeno violata la dignità della donna»: così M. RIZZUTI, *Diritto successorio e procreazione assistita*, in *BioLaw Journal. Rivista di BioDiritto*, n. 3/2015, p. 46, ove si ha cura di precisare che «il medesimo congegno non potrebbe invece essere adoperato per favorire una differente vicenda per sé inammissibile, come l'impianto postumo in una gestante surrogata, la distruzione dell'embrione o la sua destinazione alla ricerca, poiché in tali ipotesi l'illiceità del fine travolgerebbe anche la disposizione condizionale».

<sup>18</sup> Trib. Modena, 8 maggio 2020, consultabile sul sito [www.osservatoriofamiglia.it](http://www.osservatoriofamiglia.it).

del bambino a crescere in una famiglia composta dalla doppia figura genitoriale<sup>19</sup>, non registrandosi alcun conflitto con l'esigenza di tutelare la possibilità di nascita dell'embrione, in questa ipotesi non ancora formato.

Gli àmbiti di analisi principalmente preposti all'attenzione di dottrina e giurisprudenza convergono sul tema concernente l'ammissibilità di atti *mortis causa* dispositivi del gamete. In maniera piú immediata, si rinnova l'interrogativo volto a chiarire se, con una precisa disposizione testamentaria, l'uomo possa revocare il consenso alla distruzione dei gameti prestato al momento della crioconservazione e disporre di essi in favore della moglie affinché, dopo la morte stessa dell'uomo, la donna possa utilizzarli per una fecondazione *post mortem* ovvero possa ottenerne la restituzione dal centro specializzato sulla base della citata pretesa ereditaria.

Preliminare all'analisi di tale questione e ad ulteriori svolgimenti è l'approfondimento del tema – tutt'altro che risolto – riguardante la natura e la funzione del gamete, nonché la fondatezza della prospettiva che lo considera alla stregua di una *res*<sup>20</sup>. Il piano di analisi si interseca con la necessità di definire lo statuto giuridico del corpo e delle sue parti distaccate<sup>21</sup> al

<sup>19</sup> «Si è proprio così sicuri che l'art. 30 Cost. esprima il diritto del nascituro (o del nato) ad avere una famiglia bigenitoriale, magari fondata sul matrimonio? Il legislatore costituzionale si limita a precisare che è diritto e dovere dei genitori (ma potrebbero essere due o anche uno, solo uniti o non uniti in matrimonio) ad educare, mantenere ed istruire il figlio, e a ciò corrisponde il diritto del figlio ad essere educato, mantenuto e istruito dal proprio o dai propri genitori. Si afferma dunque che in qualsiasi contesto e in presenza di qualsiasi *status filiationis* permangono dovere del genitore e diritto del figlio all'educazione. Della "famiglia fondata sul matrimonio" si parla nell'art. 29 dove sono in questione diritti e doveri, appunto, dei coniugi. Il diritto del minore ad una famiglia bigenitoriale, fondata sul matrimonio, è in realtà una scorretta commistione di principi contenuti in articoli diversi»: così M. DOGLIOTTI, *Inseminazione artificiale post mortem e intervento del giudice di merito*, cit., p. 56, sia pure in relazione ad una vicenda antecedente alla l. 40/2004, nella quale la pronuncia mette a confronto il diritto del nato ad essere educato da genitori diversi e il diritto del nascituro alla vita.

<sup>20</sup> Gli ovociti sono "cose mobili" quando vengono distaccati dal corpo umano, secondo Cass. pen., 25 novembre 2020, n. 37818, in *Giur. it.*, 2021, p. 1732 ss. (con commento di A. VALLINI, *La sottrazione violenta di ovociti e le torsioni del "tipo criminoso"*), la quale riconduce l'espianto di ovociti dall'utero di una donna, realizzato contro la sua volontà, al delitto di rapina.

<sup>21</sup> Sul tema M. BESSONE e G. FERRANDO, *Persona fisica (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 200 ss.; S. RODOTÀ, *Ipotesi sul corpo giuridificato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1994, p. 467 ss.; D. CARUSI, *Atti di disposizione del corpo*, in *Enc. giur.* Treccani, III, Roma, 1998, p. 1 ss.; M.C. VENUTI, *Atti di disposizione del corpo e principio di gratuità*, in *Dir. fam. pers.*, 2001, p. 827 ss. (e, piú ampiamente, EAD., *Gli atti di disposizione del corpo*, Milano, 2002); G. FERRANDO, *Il principio di gratuità. Biotecnologie e «atti di disposizione del corpo»*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, p. 761 ss.; G. RESTA, *Do we own our bodies? Il problema dell'utilizzazione del materiale biologico umano a scopi di ricerca e brevettazione*, in *Polemos*, 2008, p. 143 ss.; S. ROSSI, *Corpo umano (atto di disposizione sul)*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Agg., VII, Torino, 2012, p. 216 ss.; M. CICORIA, *La questione del dono nel diritto privato. Gli atti di disposizione del corpo tra paternalismo giuridico e formalismo del consenso*, Napoli, 2023, p. 17 ss.



AN  
NA  
LI

S  
S  
D  
I  
C

S  
/  
2  
0  
2  
4

57

fine di «elaborare regole di appartenenza e di circolazione coerenti con i valori, con gli interessi in gioco, rispettose dei diritti delle persone»<sup>22</sup>.

A tale scopo, gli orientamenti piú tradizionali si mostrano fedeli alla logica dominicale del diritto di proprietà e innestano, su tale prospettiva di fondo, molteplici, differenti, ricostruzioni, le quali oscillano dalla rilevanza di uno *jus in se ipsum*, che sottenderebbe un diritto di ciascuno sul proprio corpo<sup>23</sup>, alla considerazione di esse – dopo la separazione – quali *res nullius* suscettibili di occupazione *ex art. 923 c.c.*<sup>24</sup>, nonché al ricorso alla logica acquisitiva dettata in materia di acquisto dei frutti dall'art. 821 c.c.<sup>25</sup>.

Non appare arduo far rilevare – in opposta direzione – che la logica preminentemente patrimonialistica che governa il diritto di proprietà mal si presta a fornire il paradigma di riferimento<sup>26</sup> per ricostruire giuridicamente la natura e la funzione dei campioni biologici, i quali – è stato ben sottolineato – rilevano non tanto per la loro materialità bensí perché in essi si estrinseca il valore non patrimoniale della vita umana<sup>27</sup>. Di fatti, «la

<sup>22</sup> G. FERRANDO, *Biotecnologie e diritto*, cit., p. XIII. Per una compiuta trattazione filosofica-giuridica V. MARZOCCO, 'Dominium sui'. *Il corpo tra proprietà e personalità*, Napoli, 2012.

<sup>23</sup> Per una visione del corpo secondo una logica dominicale F. CARNELUTTI, *Problema giuridico della trasfusione del sangue*, in *Foro it.*, 1938, IV, c. 94 s. Per una critica alle teorie che affermano, nel segno della dualità, l'esistenza di un diritto dell'individuo sul proprio corpo P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 182 ss. [nonché, piú in generale, ID., *L'inseminazione artificiale tra principi costituzionali e riforme legislative*, (1989), poi in ID., *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 181 ss.] e P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana*, Napoli, 1983, p. 16 ss. Contrario alla logica proprietaria per giustificare la «disponibilità» degli embrioni conservati anche P. STANZIONE, *Procreazione assistita e categorie civilistiche*, cit., p. 865.

<sup>24</sup> Ricostruisce, con talune osservazioni critiche, tale posizione (riferendola a C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, Milano, 1978, p. 163 s.) G. CRISCUOLI, *L'acquisto delle parti staccate del proprio corpo e gli artt. 820 e 821 c.c.*, in *Dir. fam. pers.*, 1985, pp. 268 ss. e 270 ss. (con attenzione alle differenze rispetto alla tesi ricostruttiva proposta da A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, 2ª ed., Milano, 1982, p. 178 ss.). I campioni vengono «prelevati dal corpo di un soggetto per formare una nuova cosa mobile, che egli può occupare *ex art. 923 cod. civ.*, acquistandone la proprietà a titolo originario» anche per D. FARACE, *Riflessioni sullo statuto giuridico dei gameti umani*, in ID. (a cura di), *Lo statuto etico-giuridico dei campioni biologici umani*, cit., p. 300.

<sup>25</sup> G. CRISCUOLI, *o.c.*, p. 272 ss. Non manca una linea ricostruttiva fondata sulla riconduzione delle parti distaccate alle opere dell'ingegno: F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1964, p. 52.

<sup>26</sup> Per una critica alla risoluzione del problema concernente il rapporto tra il corpo e le parti distaccate secondo lo schema proprietario M. TAMPONI, *Campioni biologici e atti di disposizione*, in D. FARACE (a cura di), *o.c.*, p. 207 ss.; S. DEPLANO, *Il campione biologico di un'identified person. Profili di sistema*, in *BioLaw Journal. Rivista di BioDiritto*, Special Issue, 1/2022, spec. p. 50 ss. Ricostruisce, molto accuratamente, i limiti di ciascuna posizione riportata nel testo A. LASSO, *Scelte procreative e profili giuridici della crioconservazione*, cit., p. 62 ss.

<sup>27</sup> Mette bene in evidenza tale aspetto P. FEMIA, *Il campione biologico come oggetto di diritti. Bene giuridico e processi di valorizzazione*, in D. FARACE (a cura di), *o.c.*, p. 187 ss. Osserva



parte del corpo da separare o separata *non è mai (o quasi mai) solo oggetto*, né può sempre essere oggetto di proprietà, ma è sempre, anche, luogo di identità», personale e genetica, «consegnata a quella cosa staccata da me: della quale non dirò più “io sono quello” – non farò identificazione – ma dirò io resto in quello»<sup>28</sup>.

Abbandonato il ricorso al modello proprietario, una diversa lettura ricorre alla teorica dei diritti della personalità e delle relative tutele<sup>29</sup>, rintracciando nel rapporto tra la persona e le sue parti distaccate una diretta espressione della personalità e dell'autodeterminazione del soggetto.

È stato, però, correttamente fatto notare che il fascino della «indistinzione» conduce ad un approccio generalizzante – il quale, a prescindere dal tipo di campione biologico, è sempre fedele al regime proprietario, oppure alla logica dell'appartenenza ovvero, ancora, a quella dei diritti della personalità – là dove, invece, le soluzioni e le tutele necessitano di essere vagliate in ragione della particolare tipologia di materiale biologico<sup>30</sup>. In questa prospettiva, se è vero che, in generale, i campioni biologici

che la doppia dimensione, «materiale ed informazionale», è ormai una prospettiva ampiamente acquisita V. CAREDDA, «Solo il divino è totale nel sorso e nella briciola». *Spunti sistematici in tema di materiali e campioni biologici*, in *Nuovo dir. civ.*, 2021, p. 26, nota n. 1, ed *ivi* bibliografia citata. Cfr., inoltre, M. TOMASI, *Genetica e Costituzione. Esercizi di eguaglianza, solidarietà e responsabilità*, Napoli, 2019, p. 7.

<sup>28</sup> P. ZATTI, *Il corpo e la nebulosa dell'appartenenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, II, p. 9, corsivi originali, il quale, nell'accogliere la categoria dell'appartenenza, nega che essa si esprima soltanto con il modello proprietario [v., inoltre, ID., *Principi e forme del “governo del corpo”*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, M. MAZZONI, S. RODOTÀ e P. ZATTI (a cura di), *Il governo del corpo*, in *Tratt. di biodiritto* diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2011, p. 99 ss.]. Con tale ricostruzione, tuttavia, «non si elimina» – come precisato, molto chiaramente, da A. NICOLUSSI, *I campioni biologici tra bioetica e biodiritto*, in D. FARACE (a cura di), *o.c.*, p. 154 – «quella oggettivazione del corpo che è alla base dello stesso rifiuto del modello proprietario, e si ripropone quel dualismo antropologico che separa artificialmente la mente dal corpo, l'io dalla sua vita materiale, la c.d. biografia dalla biologia». Cfr., inoltre, ID., *Enhancement e salute nel rapporto medico paziente*, in L. PALAZZINI (a cura di), *Verso la salute perfetta. Enhancement tra bioetica e biodiritto*, Roma, 2015, p. 115 ss.

<sup>29</sup> «Il problema» – scrive G. FERRANDO, *Introduzione. Biotecnologie e diritto*, cit., p. XVI – «è proprio questo: il paradigma tradizionale dei beni e del diritto di proprietà è quello più appropriato per individuare il rapporto tra la persona e i suoi elementi corporei, o non è preferibile adottare il paradigma dei diritti della personalità? La genetica ci ha mostrato come i campioni biologici contengono prima di tutto dati, informazioni che riguardano la persona sia come singolo, sia nell'ambito del più ampio gruppo biologico di cui fa parte. Questo pone problemi nuovi sia per quel che riguarda la natura dei diritti sugli elementi corporei sia per quel che riguarda le regole della loro circolazione». Sul tema, approfonditamente e con una ragionata analisi giurisprudenziale, G. GIAIMO, *Il corpo umano tra proprietà e autodeterminazione*, in *Riv. dir. comparati. Special Issue*, 2020, p. 48 ss.

<sup>30</sup> Supera ogni tentativo di generalizzazione V. CAREDDA, «Solo il divino è totale», cit., spec. pp. 29 e 31 ss., la quale pone in evidenza come, analogamente alle teorie che riconducono il



sono fonti di informazioni genetiche ed identitarie riguardo alla persona cui si riferiscono, è altresì certo che il gamete, «unico fra tutti i campioni biologici, [...] è in grado, unito ad altro gamete, di generare la vita umana»<sup>31</sup>, sí da incidere essenzialmente sulla sfera esistenziale della persona<sup>32</sup>, consentendo la realizzazione del progetto di genitorialità alla coppia che accede alla procreazione medicalmente assistita e rivelandosi un dono<sup>33</sup> per chi intende ricorrere alla procreazione eterologa.

La peculiare funzione riproduttiva e la valenza identitaria del gamete incidono sul potere di disposizione conformandolo, sí che gli atti – *inter vivos* o *mortis causa* – concernenti il relativo utilizzo devono porsi, come richiesto da indici normativi significativi<sup>34</sup>, in funzione applicativa del solidarismo,



gamete sempre al modello proprietario, anche le impostazioni che, ad ogni costo, negano una separazione tra persona e ogni sua parte rischiano di determinare «una personificazione del frammento che inevitabilmente lo trasforma in feticcio». Richiama l'attenzione sulla incidenza della destinazione e dell'utilizzo V. CALDERAI, *A pound of man's flesh. Consenso alla ricerca sui tessuti biologici umani e teoria dei beni*, in A. GAMBINO, C. PETRINI, G. RESTA (a cura di), *La ricerca sui materiali biologici di origine umana: giuristi e scienziati a confronto*, Roma, 2018, p. 76 s. Contrario alla logica di definire in astratto la natura del campione biologico altresì S. DEPLANO, *Il campione biologico di unidentified person*, cit., p. 48 s.

<sup>31</sup> D. FARACE, *Riflessioni sullo statuto giuridico dei gameti umani*, in Id. (a cura di), *Lo statuto etico-giuridico dei campioni biologici umani*, cit., p. 292 [nonché, piú in generale, Id., *Campioni biologici (Diritto civile)*, in *Enciclopedia Italiana Treccani delle Scienze, lettere e arti*, IX Appendice, vol. I, Roma, 2015, p. 216].

<sup>32</sup> Così anche L. DANI, *Il diritto al controllo sulla destinazione dei gameti e gli accordi diretti alla loro crioconservazione*, in *Dir. fam. pers.*, 2023, spec. p. 1618. Sul diritto a generare quale «proiezione della personalità umana» e sulla sua attinenza «al pieno sviluppo della persona umana e la stretta connessione con il diritto alla salute», A. GORASSINI, *Procreazione (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987, p. 944 ss. e spec. p. 952.

<sup>33</sup> «L'uso del lemma "dono", inconsueto in ambito tecnico-giuridico, è proprio inteso a marcare lo scarto concettuale con il modello codicistico di donazione di cui all'art. 769 c.c., il quale com'è noto è storicamente radicato sui rapporti di tipo patrimoniale (Doni non patrimoniali)». Il principio che vieta di individuare nelle parti del proprio corpo una fonte di reddito, desumibile dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «è riferibile sia al profilo dell'appartenenza, in senso che i diritti sul corpo e sulle sue parti debbono essere ricostruiti [...] come strutturalmente privi di "contenuto attributivo" e di connotazione patrimoniale, sia al profilo della circolazione»: G. RESTA, *Contratto e diritti della personalità*, in *Enc. dir.*, I Tematici, I, 1990, p. 303 (cfr., inoltre, Id., *Doni non patrimoniali*, in *Enc. dir.*, Annali IV, 2011, p. 510 ss. e spec. 516 ss.). Sul tema cfr., inoltre, S. RODOTÀ, *Gratuità e solidarietà tra impianti codicistici e ordinamenti costituzionali*, in A. GALASSO e S. MAZZARESE, *Il principio di gratuità*, cit., p. 97 ss. (nonché Id., *Ipotesi sul corpo 'giuridificato'*, in Id., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, p. 179 ss.; M. CICORIA, *La l. n. 167 del 2012: ancora sul dono*, in *Giust. civ.*, 2013, 463 ss. (M. CICORIA, *La questione del dono nel diritto privato*, cit., *passim*).

<sup>34</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo, al divieto di commercializzazione sancito dall'art. 12, comma 6, l. 40/2004; all'art. 21, Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997; art. 28, comma 1, lett. b, Reg. (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del

del principio di gratuità<sup>35</sup> e delle norme imperative del vigente ordinamento, non potendosi configurare atti dispositivi dei gameti fondati sulla equiparazione ad un qualunque altro bene oggetto del diritto di proprietà.

4. Entro tali confini assiologicamente delimitati e in ragione della peculiare finalità riproduttiva che contraddistingue il gamete, non trova spazio una circolazione basata sugli automatismi del diritto successorio oppure su disposizioni testamentarie che ne sanciscano la trasmissione alla stregua di un bene mobile ovvero per la realizzazione di un progetto procreativo *post mortem*<sup>36</sup>. Tali atti e la revoca del consenso alla distruzione dei gameti, prestato al momento della crioconservazione, devono considerarsi ammissibili non già se risultino preordinati all'utilizzo per una finalità – come quella riproduttiva *post mortem* – vietata dal nostro ordinamento, *ex art. 5, l. 40/2004*, bensì soltanto se diretti a perseguire gli scopi consentiti dalla legge<sup>37</sup>, quali la donazione ad altra coppia per una

Consiglio, 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE.

<sup>35</sup> Anche prima della l. 40/2004, la gratuità dei gameti poteva desumersi dall'art. 21 della Convenzione di Oviedo: cfr. G. RESTA, *La contrattualizzazione dei diritti della personalità*, Sez. I, *La disposizione dei diritti sul corpo*, in G. ALPA e G. RESTA, *Le persone e la famiglia*, 1, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da R. Sacco, Torino, 2006, p. 601; M.C. VENUTI, *Atti di disposizione del corpo e principio di gratuità*, in A. GALASSO e S. MAZZARESE, *Il principio di gratuità*, Milano, 2008, p. 287. Sul tema cfr., inoltre, D. CARUSI, *Atti di disposizione del corpo*, in *Enc. giur.* Treccani, III, Roma, 1998, p. 2; M. DOGLIOTTI, *Atti di disposizione sul corpo e teoria contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 255; D. MESSINETTI, *Principio di gratuità ed atti di disposizione del proprio corpo*, in A. BELVEDERE e C. GRANELLI (a cura di), *Confini attuali dell'autonomia privata*, Padova, 2001, pp. 1 ss., spec. 5; ID., *Persona e destinazioni solidaristiche*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1999, p. 493 ss.; A. GALASSO, *Biotecnologie ed atti di disposizione del corpo*, in *Famiglia*, 2001, p. 911 ss. Più in generale, sulla distinzione tra i concetti di onerosità e gratuità, indagati in funzione della causa, dei motivi e della complessa operazione giuridico-economica nella quale il negozio è inserito, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Autonomia privata e prestazioni senza corrispettivo*, Torino, 2004.

<sup>36</sup> Secondo una prospettiva analoga, prima della l. 40/2004, P. STANZIONE, *Procreazione assistita e categorie civilistiche*, cit., p. 865, ove precisa: «conosco le osservazioni sul testamento; conosco il 587 c.c. e il contenuto atipico del testamento. In realtà si tratta di evitare l'ipotesi di una famiglia programmata fin dall'inizio senza la figura paterna».

<sup>37</sup> Così anche V. BARBA, *Campioni biologici e atto di ultima volontà*, in D. FARACE, *Lo statuto etico-giuridico dei campioni biologici umani*, cit., p. 229: «sarei fermo nell'escludere la possibilità di disporre dei gameti (il caso del marito che autorizza per testamento la moglie a una inseminazione con i propri gameti *post mortem*) perché la disciplina espressamente prevede che le pratiche di inseminazione artificiale possono riguardare soltanto soggetti viventi. Quindi, se ho costituito gli embrioni quando entrambi i componenti della coppia sono in vita, allora dopo la morte del marito la moglie può chiedere l'impianto; viceversa se esistessero dei gameti crioconservati, l'uomo non potrebbe disporre con atto di ultima volontà di essi, perché essi siano utilizzati per una PMA» (v., tuttavia, ID., *Tecniche procreative, genitorialità e interesse*



fecondazione eterologa<sup>38</sup> oppure la destinazione *post mortem* alla ricerca scientifica, conformemente a quanto previsto dalla l. 10/2020<sup>39</sup> e purché

*del minore*, in A. CORDIANO e R. SENIGAGLIA, *Diritto civile minorile*, cit., p. 154 s.). Analogamente, A. NATALE, *I diritti del soggetto procreato post mortem*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 527, secondo il quale «stante la inderogabilità del divieto di procreazione *post mortem*, nessun valore può avere – a tale fine – la manifestazione di volontà dell'uomo, neppure se espressa nella scheda testamentaria». Nella stessa direzione ID., *La capacità di succedere delle persone fisiche*, in *Tratt. dir. succ. e donazioni* diretto da Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 894 ss., ove si considera l'art. 12 cpv quale norma imperativa. Del pari, considera «del tutto inappagante formulare una soluzione considerando l'embrione o l'ovocita alla stregua di una cosa tra le altre di cui il *de cuius* può disporre» A. ZOPPINI, *Le "nuove proprietà" nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 244. Non così, invece, per E. GIUSTI, *Il lascito testamentario dei gameti. A will of gametes*, in *Riv. med. legale*, 2019, p. 1284, la quale, senza alcuna attenzione al principio di finalità che governa l'utilizzo dei gameti e sulla base della equiparazione tra cellule riproduttive e tessuti, giunge ad affermare che «come il soggetto può, prima di morire, disporre, attraverso una sua volontà, del lascito di organi e tessuti, allo stesso modo, considerando il gamete al pari di una cellula riproduttiva, che viene trattata secondo la disciplina prevista dai tessuti, potrà disporre dei suoi gameti, precedentemente prelevati e conservati, a favore del coniuge o convivente, in testamento». Inoltre, secondo l'autrice, «nel caso di disposizioni riguardanti il lascito di gameti non si rinviene un contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico, il codice o specifiche normative. Anche la legge sulla procreazione medicalmente assistita, la legge n. 40 del 2004 niente statuisce riguardo alla possibilità del lascito di gameti in testamento. Il fatto che la legge non ammetta attuazione della PMA dopo la morte di uno dei genitori biologici non esclude la rilevanza del lascito testamentario del gamete, potendo l'altro genitore recarsi all'estero per proseguire l'intervento». Cfr., inoltre, Corte d'appello della California, 17 giugno 1993, Hecht v. Kane, in *Dir. fam. pers.*, 1994, I, p. 576 ss. (con commento di G. GAIMO, *Biogenetica e nuove frontiere del diritto: brevi considerazioni in margine al caso Hecht v. Kane*) secondo la quale il soggetto ha sul proprio liquido seminale un diritto dominicale che gli consente di decidere in via testamentaria sulla sua destinazione *post mortem*. Prima della l. 40/2004, si pone il problema T. AULETTA, *Fecondazione artificiale*, cit., p. 23, il quale considera ammissibile un'autorizzazione del marito all'utilizzo, dopo la morte, del proprio gamete per la fecondazione. Si poneva in questa direzione – come riportato da ID., *o.c.*, p. 23, nota n. 74 – l'art. 12, comma 1, della Proposta di legge Teodori.

<sup>38</sup> Per un'analisi della disciplina del consenso alla donazione di cellule riproduttive, S.P. PERRINO, *L'inadempimento dell'obbligo informativo terapeutico*, Torino, 2024, p. 46 s.

<sup>39</sup> Cfr. G. DI ROSA, *La disposizione del proprio corpo post mortem a fini didattici e scientifici*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 843 ss. (ID., *La persona oltre il mercato. La destinazione del corpo post mortem*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, p. 1179 ss.); S. ZULLO, *Considerazioni etico-giuridiche a margine della Legge 10 febbraio 2020, n. 10 "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica"*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, n. 3/2020, p. 271 ss.; F. DI LELLA, *Sulle destinazioni post mortem del corpo e dei tessuti umani. Itinerari e nuove prospettive della legge n. 10 del 2020*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, p. 475 ss.; S.P. PERRINO, *Fecondazioni postume e destinazione delle cellule riproduttive alla ricerca*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, 2/2020, p. 255 ss. (cfr., inoltre, EAD., *La donazione di cellule riproduttive e l'indennità per spese e inconvenienti*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 1308 ss.), ove si approfondiscono le distinte problematiche concernenti la destinazione alla ricerca (l. 10/2020) dei gameti abbandonati e non destinati a scopi



effettuata nel rispetto delle medesime forme previste per le disposizioni anticipate di trattamento.

Primaria importanza rivestono le ragioni e le finalità a sostegno della pretesa restitutoria del gamete nei riguardi della struttura sanitaria. Condivisibile, in questa direzione, quanto chiarito dalla giurisprudenza, là dove ha precisato che «una condotta ‘neutra’ come quella della restituzione dei gameti implica un potere dominicale pieno sui gameti invero insussistente, non essendo assimilabili ad un qualsiasi bene mobile». Sí che, «in un quadro normativo caratterizzato da un elevato grado di proceduralizzazione e di controllo, la finalità per cui la consegna dei gameti viene richiesta deve essere esplicitata, al fine di valutare il rispetto dei limiti e dei vincoli posti dalle norme imperative e la conformità alla destinazione indicata dall’interessato nell’atto di consenso informato»<sup>40</sup>.

5. Un’analisi attenta all’elaborazione giurisprudenziale e ai divergenti orientamenti sulla trasmissione ereditaria del gamete consente di tracciare l’evoluzione del tema sul piano applicativo<sup>41</sup>.

In una prima pronuncia, il Tribunale di Roma<sup>42</sup>, chiamato a decidere se riconoscere il diritto alla restituzione dei gameti crioconservati ai genitori di un giovane deceduto, non attribuisce alcuna rilevanza allo scopo e alle motivazioni a fondamento della richiesta restitutoria del campione biologico. Nella fase cautelare, i ricorrenti precisavano «di volere indietro i gameti del figlio al solo scopo di averne un ricordo, e non già per usarli per una fecondazione artificiale»<sup>43</sup>. Il giudice esclude che il diritto alla restituzione possa essere influenzato da un utilizzo per fini non consentiti, i quali, al piú, «saranno vietati quando e se posti in essere». Tale posizione è

procreativi e quella degli embrioni soprannumerari [su tale ultimo profilo, B. SALVATORE, *La sorte degli embrioni soprannumerari: il rilievo del valore persona e la irragionevolezza della conservazione sine die*, in questo fascicolo, nonché, G. PERLINGIERI, *Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, spec. p. 716 ss.; A. PATRONI GRIFFI, *Inizio vita e sindacato di ragionevolezza*, in G. PERLINGIERI e A. FACHECHI (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, t. I, Napoli, 2017, p. 827 ss.; R. SENIGAGLIA, *Quale degno destino per gli embrioni soprannumerari*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, p. 421 ss.].

<sup>40</sup> Trib. Modena, 8 maggio 2020, cit., p. 18 s.

<sup>41</sup> Ciò quanto meno in attesa della definizione di recenti vicende ancora pendenti dinanzi ai giudici di merito: si pensi alla questione pendente dinanzi ai giudici di Firenze: [www.firenze.repubblica.it/cronaca/2024/02/01/news/firenze\\_battaglia\\_legale\\_sperma\\_congelato\\_compagno\\_morto-422025153/](http://www.firenze.repubblica.it/cronaca/2024/02/01/news/firenze_battaglia_legale_sperma_congelato_compagno_morto-422025153/).

<sup>42</sup> Trib. Roma, 28 giugno 2013, n. 14146, consultabile sulla banca dati *Foroplus.it*, sulla quale v. D. FARACE, *Proprietà dei gameti umani e successione mortis causa*, in *Nuovo dir. civ.*, 1/2016, p. 144 ss.

<sup>43</sup> Ciò è quanto si desume dalla motivazione di Trib. Roma, 28 giugno 2013, n. 14146, cit.



evidente, nella sua nitidezza, nel seguente passaggio motivazionale: «se ho diritto alla restituzione del pugnale appartenente a mio padre, non mi si può negare la successione ereditaria con l'argomento che potrei pugnalarlo qualcuno, argomento che varrà ad impedire l'uso della cosa e non già la sua successione ereditaria»<sup>44</sup>. Su tali premesse, la domanda di restituzione del seme proveniente dai genitori è accolta in quanto «l'interesse dei genitori ad avere una reliquia del figlio è» – secondo la citata pronuncia – «certamente meritevole di tutela e contro la sua soddisfazione non si vede alcun interesse [...] rilevante della controparte»<sup>45</sup>.

Diametralmente opposta la decisione di qualche anno più tardi del medesimo organo giudicante<sup>46</sup>. La richiesta di restituzione – proveniente, questa volta, non dai genitori bensì dalla vedova dell'uomo al quale fu prelevato il materiale biologico – si fonda sulla interpretazione del testamento olografo del *de cuius*, poiché nella portata del suo tenore letterale la ricorrente scorge un chiaro indice della volontà dell'uomo di disporre in suo favore, là dove la disposizione testamentaria così disponeva: «A mia moglie va tutto, nulla escluso perché dovrà raggiungere il sogno della nostra vita, lei capirà».

A differenza della decisione precedente, nell'impianto motivazionale di tale sentenza, «oltre alla dimensione "materiale" del campione», rilevano «la sua attitudine informativa» e «soprattutto la sua attitudine riproduttiva», nonché la preordinazione a consentire una futura genitorialità. Ciò comporta – secondo la citata pronuncia – «che il profilo giuridico della sua circolazione non possa essere ricondotto *sic et simpliciter* al paradigma della proprietà, per cui non entra a far parte del patrimonio degli eredi in virtù delle regole proprie della successione *mortis causa*». Al contempo, «implica il fatto che una eventuale disposizione testamentaria di segno opposto non possa [...] superare il divieto posto dalla legge, né introdurre requisiti soggettivi di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita non previsti dalle norme vigenti»<sup>47</sup>.

64

<sup>44</sup> Trib. Roma, 28 giugno 2013, n. 14146, cit.

<sup>45</sup> Trib. Roma, 28 giugno 2013, n. 14146, cit. Al contempo, la pronuncia riconduce i gameti alla categoria dei beni «extra commercium», sottoposti «ad una moderna forma di sacralizzazione» che ne esclude la relativa commerciabilità ma non già la titolarità di qualcuno. Condivisibili le osservazioni critiche di D. FARACE, *o.u.c.*, p. 163 s., il quale fa osservare che la pronuncia «parrebbe aver pretermesso la dimensione personale del titolare [...]. In altre parole, parrebbe aver ipotizzato una disciplina giuridica dei gameti troppo improntata sulla polarità della *res*, e troppo poco sulla *persona*».

<sup>46</sup> Trib. Roma, 19 novembre 2018, in *Foro it.*, 2019, I, c. 692 ss.

<sup>47</sup> Trib. Roma, 19 novembre 2018, cit.



5.1. A metà tra l'orientamento del 2013, favorevole al riconoscimento del diritto degli eredi alla restituzione dei gameti, e quello del 2018, contrario alla trasmissibilità *mortis causa*, si pone la soluzione prospettata, soltanto qualche mese dopo, da una pronuncia del medesimo organo giudicante<sup>48</sup>, la quale, se da un lato accoglie la prospettiva che consente al titolare dei gameti di disporre liberamente in via successoria con una manifestazione di volontà che revochi il consenso alla distruzione prima espresso, dall'altro esclude la possibilità di una circolazione secondo i meccanismi della successione legittima in quanto non fondati sulla volontà del titolare<sup>49</sup>. Nel porre l'accento sulla centralità della volontà del *de cuius* espressa nella disposizione testamentaria, alcun rilievo assume la finalità per la quale il rilascio del campione biologico è richiesto, sí da affermare che, nel caso di specie, «non viene in autonomo rilievo [...] il possibile futuro uso che di tale materiale biologico la reclamante potrà fare»<sup>50</sup>.

Oltre i confini degli oscillanti orientamenti del Tribunale di Roma, un sicuro riscontro della rilevanza conformativa della destinazione funzionale del gamete si rintraccia in una pronuncia del Tribunale di Modena<sup>51</sup>, la quale segna un mutamento di prospettiva significativo.

Il tenore della disposizione testamentaria del *de cuius*, ricostruito e riportato nella pronuncia in oggetto<sup>52</sup>, così statuiva: «In caso di eventuale mio decesso dispongo che non siano stati eliminati i miei spermatozoi congelati dovendo questi servire per la procreazione futura e fortemente voluta di un figlio con la mia amata X. Essendo questo da entrambi volu-

<sup>48</sup> Trib. Roma, 8 maggio 2019, in *Foro it.*, 2019, I, c. 1952, condivisa da Trib. Nola, 28 dicembre 2022, in *Dir. fam. pers.*, 2023, p. 1599 ss., con commento di L. DANI, *Il diritto al controllo sulla destinazione dei gameti e gli accordi diretti alla loro crioconservazione*.

<sup>49</sup> Di fatti, secondo la pronuncia (Trib. Roma, 8 maggio 2019, cit.), «se può destare perplessità la trasmissibilità del diritto del depositante sui propri gameti per effetto degli automatismi tipici del diritto successorio [...] diverso appare il caso in cui il titolare abbia esplicitamente disposto in ordine alla loro destinazione *post mortem*». Riguardo alla natura del gamete, quale parte distaccata del corpo, e alle regole che disciplinano la sua circolazione, la citata decisione «non ravvisa un'insormontabile inconciliabilità logica tra diritto dominicale e diritto della personalità, ma ravvisa nel corpo (e nelle sue parti staccate) il territorio nel quale l'uno e l'altro s'incontrano e s'intrecciano in una relazione di reciproca contaminazione». Più nel dettaglio, secondo il percorso argomentativo della sentenza, il gamete, come oggetto del diritto della personalità, perde i caratteri della irrinunciabilità e della inalienabilità; visto, invece, in relazione al diritto di proprietà sul corpo e sulle sue parti distaccate, perde la caratteristica di piena e illimitata disponibilità.

<sup>50</sup> Al più, se tale problema verrà poi in rilievo, secondo la sentenza (Trib. Roma, 8 maggio 2019, cit.) occorrerà vagliare non soltanto i divieti legali ma anche l'assenza di motivazione e di indicazione di scopo a sostegno della volontà testamentaria espressa.

<sup>51</sup> Trib. Modena, 8 maggio 2020, cit.

<sup>52</sup> Trib. Modena, 8 maggio 2020, cit., punto 8.2 della motivazione in diritto.



A  
N  
N  
A  
L  
I

S  
I  
S  
D  
I  
C

S  
/  
2  
0  
2  
4

65



AN  
N  
A  
L  
I

S  
I  
S  
D  
I  
C

S  
/  
2  
0  
2  
4

66

to». La sentenza ha il merito di delineare, nell'ampia motivazione, i principi informatori della materia e di approfondire il tema giungendo ad un medesimo esito interpretativo a prescindere dalla distinzione tra una trasmissione ereditaria derivante dalla successione legittima e quella fondata su un atto dispositivo *mortis causa* del *de cuius* al quale i gameti erano stati precedentemente prelevati. Se da un lato, infatti, la circolazione fondata sull'automaticità del trasferimento a fondamento della successione legittima trascurerebbe la valenza identitaria e «darebbe esclusivo risalto alla materialità del campione senza tener conto della dimensione personale dei gameti», dall'altro, in presenza di una consapevole manifestazione di volontà del *de cuius*, occorrerebbe vagliare lo scopo sotteso alla richiesta restitutoria poiché «la 'finalità' conforma il potere di disposizione e di godimento» e la restituzione del gamete non può fondarsi su un diverso utilizzo, «quand'anche lecito, in assenza di un ulteriore e specifico consenso da parte dell'interessato trattandosi di fini diversi da quelli per cui i gameti sono stati crioconservati»<sup>53</sup>. Del pari non può ammettersi – secondo la pronuncia – la restituzione agli eredi se la disposizione testamentaria si fonda su una finalità vietata dalla legge e tesa ad agevolare la procreazione dopo la morte dell'uomo utilizzando il campione prelevato precedentemente: «stante la nullità» – per violazione di norma imperativa oppure per motivo illecito determinante *ex art. 626 c.c.* – «della seconda manifestazione volitiva, rimane valido ed efficace il precedente consenso informato rilasciato dall'interessato con il quale disponeva la distruzione degli spermatozoi crioconservati in caso di decesso»<sup>54</sup>.

Il percorso argomentativo della sentenza si rivela indicativo della presa d'atto, anche sul piano giurisprudenziale, dei limiti sottesi alle prospettive che giustificano la possibilità di una destinazione procreativa in via ereditaria sulla base di un presunto potere dominicale del *de cuius* sui propri gameti, attribuendo invece risalto – come appare opportuno – agli interessi che conformano il rapporto con il soggetto dal quale sono prelevati e alla valenza conformativa della connessa, peculiare, finalità riproduttiva.

6. Se questo è l'attuale contesto di riferimento, contraddistinto, sul piano giurisprudenziale, da orientamenti altalenanti e, sul fronte legislativo, dalla indicazione, *ex art. 5, l. 40/2004*, di precisi criteri di accesso alle tecniche riproduttive, permane il dubbio se il divieto di fecondazione *post mortem* possa essere superato alla luce di un'interpretazione evolutiva della legge n. 40/2004.

<sup>53</sup> Trib. Modena, 8 maggio 2020, cit., punto 7.2 della motivazione in diritto.

<sup>54</sup> Trib. Modena, 8 maggio 2020, cit., punto 8.2 della motivazione in diritto.

Il tema, ancora una volta, è stato posto all'attenzione della giurisprudenza. Di fatti, nell'ambito di una vicenda giudiziaria<sup>55</sup>, una donna chiedeva l'accoglimento della propria domanda restitutoria dei gameti del marito deceduto alla luce di una interpretazione che «ten[esse] conto del superamento, attraverso le sentenze di annullamento della Consulta, di alcuni dei limiti alla p.m.a. originariamente dettati dalla l. n. 40/2004, dell'affermazione normativa e giurisprudenziale del diritto della donna all'impianto dell'embrione anche dopo la morte del *partner*, dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di trasferimento del diritto sui gameti per successione ereditaria e di riconoscimento del diritto del nascituro, all'esito di una pma *post mortem* praticata all'estero, all'attribuzione del nome del padre defunto oltre che, più in generale, della legittimazione della pma *post mortem* in un Paese prossimo». La sentenza, nel definire la vicenda, si discosta da tale proposta interpretativa e, dopo aver condiviso gli argomenti della parte appellata sulla inesistenza di un diritto costituzionale a procreare e sui limiti alla configurabilità di un diritto alla genitorialità, rigetta la domanda, sottolineando che, per il superamento di tale divieto, sarebbe necessaria una sentenza di annullamento della Corte costituzionale. Tuttavia, la manifesta infondatezza di un'esplicita eccezione di incostituzionalità del divieto, secondo la decisione, «sarebbe comunque desumibile dai precedenti pronunciamenti della Consulta e della Cedu in materia»<sup>56</sup>.

La pronuncia sollecita talune suggestioni collegate a possibili scenari futuri derivanti, da un lato, da un eventuale superamento, in via legislativa, del divieto di fecondazione *post mortem* e, dall'altro, da talune innovazioni giurisprudenziali che potrebbero rimodulare i requisiti di accesso alle tecniche di procreazione assistita.

Sul primo versante, non può tacersi che l'attuale *trend* normativo si pone in linea con l'obiettivo di valorizzare l'autodeterminazione del soggetto. Testimonianze significative si rintracciano – per citare soltanto degli esempi – nella legge in materia di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* (l. 10/2020) e nelle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (l. 219/2017). Il discorso, trasposto sul piano della specifica autodeterminazione procreativa, potrebbe condurre ad esiti – non dissimili rispetto a quelli di altri sistemi giuridici<sup>57</sup> – in base ai quali, in ragione di un preciso intervento del

<sup>55</sup> Ci si riferisce alla linea argomentativa sostenuta da una donna vedova al fine di corroborare la propria richiesta di restituzione dei gameti del marito deceduto: cfr. App. Roma, IV Sez. civ., 2 dicembre 2022, consultabile su *bdp.giustizia.it/login*.

<sup>56</sup> App. Roma, IV Sez. civ., 2 dicembre 2022.

<sup>57</sup> Cfr., in Spagna, l'art. 9, ley. n. 14/2006, sul quale v. J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *La*



A  
N  
N  
A  
L  
I

S  
I  
S  
D  
I  
C

S  
/  
2  
0  
2  
4

67



legislatore e nel rispetto di rigorose condizioni, si consenta la fecondazione postuma sulla base dell'acquisizione di un preventivo consenso informato, reso in forma scritta dal soggetto e chiaro nella indicazione delle procedure e della paternità nei riguardi del nato. Allorquando si accedesse a tale scelta normativa, il potere di compiere atti di disposizione dei gameti risponderebbe a nuovi criteri informativi, maggiormente fondati sull'elemento volontaristico e sull'autodeterminazione del soggetto. Tuttavia, anche in tale mutato contesto, la volontà del soggetto non potrebbe prescindere dalla tutela del preminente interesse del nato<sup>58</sup>, dall'incidenza del gamete su aspetti esistenziali della persona e dal superamento della riconduzione del gamete ad una *res* rientrante nel patrimonio del soggetto. A tal fine e per evitare che la volontà individuale si traduca in arbitrio, al legislatore spetterà il compito di prevedere limiti e puntuali condizioni per la destinazione riproduttiva *post mortem* dei gameti, nonché adeguate prescrizioni in tema di forma, validità del consenso dell'uomo, *status filiationis* e diritti successori del nato.

Sul secondo fronte, attento all'evoluzione giurisprudenziale, è opportuno osservare che è pendente dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 5, l. n. 40/2004<sup>59</sup>, nella parte in cui prevede che possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita soltanto le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso,

*fecondazione post mortem nell'esperienza giuridica spagnola*, in C. ALVIGGI, M.I. ROVETTO, B. SALVATORE, O. CLARIZIA, L. COPPO e J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Dalle tecniche di preservazione della fertilità all'utilizzo con finalità riproduttiva post mortem di embrioni e gameti crioconservati. L'esperienza giuridica italiana, francese e spagnola a confronto*, cit., p. 98 ss.; R.E. DE ROSA, *La procreazione medicalmente assistita post mortem. Un confronto italo-spagnolo*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, n. 17 bis, p. 577 ss. Si veda, inoltre, la disciplina portoghese, la quale consente di procedere alla fecondazione in vitro con i gameti prelevati e crioconservati del coniuge o convivente deceduto: cfr. [www.parlamento.pt/Paginas/2021/abril/Inseminacao-post-mortem.aspx](http://www.parlamento.pt/Paginas/2021/abril/Inseminacao-post-mortem.aspx).

<sup>58</sup> «Rilevante è l'interesse del figlio e non soltanto l'interesse ad avere un figlio»: P. PERLINGIERI, *La tutela dell'embrione*, in Id., *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 317.

<sup>59</sup> La questione è stata sollevata, recentemente, da Trib. Firenze, 11 settembre 2024, consultabile al link: [www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2024/09/Tribunale-Ordinario-di-Firenze.pdf](https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2024/09/Tribunale-Ordinario-di-Firenze.pdf). Sul diniego di accesso a coppie dello stesso sesso, Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221, in *Corr. giur.*, 2019, p. 1460 ss., con nota di G. RECINTO, *La legittimità del divieto per le coppie same sex di accedere alla PMA: la Consulta tra qualche "chiarimento" ed alcuni "revirement"*. Sulla impossibilità di attribuire, in Italia, lo *status* di figlio riconosciuto anche alla madre c.d. d'intenzione, in ipotesi di nato a séguito del ricorso a tecniche praticate all'estero nell'ambito di una coppia formata da due donne, Corte cost., 9 marzo 2021, nn. 32 e 33, sulle quali v. il puntuale lavoro di G. CHIAPPETTA, *Le sentenze della Corte costituzionale n. 32 e n. 33 del 2021 e l'applicabilità dell'art. 279 c.c.*, consultabile sul sito [www.giustiziainsieme.it/it/minori-e-famiglia](http://www.giustiziainsieme.it/it/minori-e-famiglia).

coniugate e conviventi, e non anche la donna non coniugata. Là dove la Corte scegliesse di pronunciarsi con una sentenza di accoglimento, la legge 40/2004 assumerebbe una rinnovata fisionomia, sempre più lontana dalla impostazione originaria, poggiando non più unicamente su finalità terapeutiche bensì anche sulla preordinazione ad assecondare il progetto di genitorialità della donna non sposata o convivente. Se ciò accadesse, il perdurante divieto *post mortem* potrebbe rivelarsi causa di evidenti incongruenze, posto che ad una donna vedova sarebbe consentito accedere alla procreazione assistita soltanto in ragione dell'utilizzo dei gameti di un donatore anonimo e non anche utilizzando quelli del proprio marito ormai defunto<sup>60</sup>.

Entrambi gli scenari delineati – superamento, in via legislativa, del divieto di procreazione *post mortem* e, in via giurisprudenziale, dei limiti di accesso alle tecniche riproduttive – potrebbero condurre ad una parziale rimeditazione del tema in questa sede oggetto di analisi, in vista di scelte fondate sul maggiore rispetto dell'autodeterminazione in ambito procreativo nonché del diffondersi di molteplici modelli familiari i quali rappresentano il riflesso del mutamento dei costumi e dell'evoluzione sociale. Quanto tali scelte assecondino un desiderio di genitorialità oppure una pretesa alla genitorialità della coppia, a discapito dell'interesse del minore alla presenza di entrambe le figure genitoriali, e quanto, invece, sapranno realizzare un ragionevole contemperamento di tali esigenze sono valutazioni non attendibili se effettuate su un piano meramente astratto e alle quali soltanto il tempo potrà fornire risposte adeguate.

settembre 2024

ORIANA CLARIZIA

*Abstract*

Il lavoro approfondisce il tema concernente la sorte dei gameti crioconservati e non utilizzati nell'ambito di una fecondazione medicalmente assistita. A fronte di un quadro normativo non esaustivo, il nodo centrale dell'indagine ruota intor-

<sup>60</sup> Ciò è quanto accade in Francia: su tale divergenza M. RIZZUTI, *Procreazione postuma e diritti umani*, in *Dir. succ. fam.*, 2023, spec. p. 1126, e L. COPPO, *La procreazione medicalmente assistita post mortem nell'esperienza giuridica francese*, in C. ALVIGGI, M.I. ROVETTO, B. SALVATORE, O. CLARIZIA, L. COPPO e J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Dalle tecniche di preservazione della fertilità all'utilizzo con finalità riproduttiva post mortem di embrioni e gameti crioconservati. L'esperienza giuridica italiana, francese e spagnola a confronto*, in *Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2024, n. 20 bis, p. 91 ss. Sul tema G. PRÉVERAUD DE VAUMAS, *Parenthood standards underlying medically assisted reproduction regulation in France in the wake of 2021 Bioethics law*, in *BioLawJournal-Rivista di BioDiritto*, n. 2/2024, p. 197 ss.

A  
N  
N  
A  
L  
IS  
I  
S  
D  
I  
CS  
/  
2  
0  
2  
4

69

no alla natura e alla funzione specifica del gamete e, conseguentemente, all'ammissibilità di una loro trasmissione ereditaria governata dagli automatismi della successione legittima oppure fondata su una successione testamentaria.

La peculiare finalità riproduttiva conferma il potere di disposizione dei gameti, evidenziando i limiti sottesi alle prospettive che giustificano la possibilità di una destinazione riproduttiva in via ereditaria sulla base di un presunto potere dominicale del *de cuius* sui propri gameti. Uno scenario normativo nel quale si accentui il potere di autodeterminazione del soggetto in ambito procreativo potrebbe condurre a nuovi criteri informativi alla luce dei quali rileggere il tema, non senza considerare le difficoltà che si rintracciano nel coniugare il desiderio dei genitori alla procreazione con la tutela del preminente interesse del minore alla doppia figura genitoriale.



A  
N  
N  
A  
L  
I  
  
S  
I  
S  
D  
I  
C  
  
S  
/  
2  
0  
2  
4

The paper examines the issue concerning the destiny of cryopreserved and unused gametes in the context of medically assisted fertilization. In the face of a non-exhaustive legal framework, the central question of the study focuses on the specific nature and function of gametes and, consequently, the admissibility of their inheritance transmission governed by the automatism of legitimate succession or based on testamentary succession. The particular reproductive purpose blends the power of disposition of gametes, highlighting the limits underlying perspectives that justify reproductive destination through inheritance based on an alleged dominant power of the *de cuius* over his gametes. A normative scenario in which the subject's power of self-determination in the procreative sphere is accentuated could lead to new informing criteria in the light of which to revisit the issue considering some of the difficulties in combining the parents' desire for procreation with the protection of the child's pre-eminent interest in dual parenthood.

70

**Direzione:** Giuseppe Amadio, Ordinario di diritto privato – Università degli Studi di Padova; Donato Carusi, Ordinario di diritto privato – Università degli Studi di Genova; Alessandro Ciatti Càimi, Ordinario di diritto privato – Università degli Studi di Torino; Antonio Cilento, Ordinario di diritto privato – Università Telematica “Universitas Mercatorum” Roma; Nicola Cipriani, Ordinario di diritto privato – Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”; Marialuisa Gambini, Ordinario di diritto privato – Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara; Stefania Giova, Ordinario di diritto privato – Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; Attilio Gorassini, Ordinario di diritto privato – Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria; Anna Carla Nazzaro, Ordinario di diritto privato – Università degli Studi Internazionale di Roma; Andrea Nervi, Ordinario di diritto privato – Università degli Studi di Sassari; Andrea Nicolussi, Ordinario di diritto privato – Università Cattolica del Sacro Cuore; Concetta Parrinello, Ordinario di diritto privato – Università degli Studi di Messina; Giovanni Perlingieri, Ordinario di diritto privato – Università di Roma “La Sapienza”; Pietro Perlingieri, Emerito di diritto civile – Università degli Studi del Sannio; Chiara Tenella Sillani, Ordinario di diritto privato – Università degli Studi di Milano

**Comitato di valutazione:** Tutti i professori ordinari di diritto privato italiani e stranieri

**Responsabili della valutazione:** Marialuisa Gambini, Stefania Giova, Giovanni Perlingieri

**Comitato scientifico internazionale:** Christian Baldus, Guido Calabresi, Carlo J. Maluquer de Motes Barnet, José Ramón de Verda y Beamonte, Ignacio Díaz De Lezcano, Bernhard Echer, Hans-Christoph Grigoleit, Gábor Hamza, Philipp Hellwege, Carlos Ignacio Jaramillo-Jaramillo, Peter Jung, Peter Kindler, Carlos Lasarte, Eugenio Llamas Pombo, Marco Loos, Agustín Luna Serrano, Heinz-Peter Mansel, Leonardo Bernardino Pérez Gallardo, José Luis Pérez-Serrabona Gonzáles, Otto Pfersmann, António J.M. Pinto Monteiro, Mauricio Troncoso Reigada, Stefan Vogenauer, Stephan Wolf

**Comitato editoriale:** Loredana Tullio, Ordinario di diritto privato – Università degli Studi del Molise e Valerio Rotondo, Associato di diritto privato – Università degli Studi del Molise (Capoeditori); Roberta Serafina Bonini, Associato di diritto privato – Università di Urbino «Carlo Bo»; Annalisa Cocco, Ricercatore t.d. di diritto privato – Università degli Studi di Napoli «Federico II»; Giuseppe Foti, Associato di diritto privato – Università degli Studi di Messina; Isabella Martone, Associato di diritto privato – Università degli Studi della Campania «L. Vanvitelli»; Iliaria Maspes, Ricercatore t.d. di diritto privato – Università degli Studi di Milano; Maria Rita Nuccio, Associato di diritto privato – Università degli Studi di Bari; Luca Ettore Perriello, Associato di diritto privato – Università Politecnica delle Marche; Elisabetta Posmon, Assegnista di ricerca – Università degli Studi di Padova; Anna Chiara Zanuzzi, Ricercatore – Università degli Studi di Padova; Mariacristina Zarro, Associato di diritto privato – Università Politecnica delle Marche; Mariangela Ziccardi, Ricercatore t.d. di diritto privato – Università degli Studi del Molise; Maria Zinno, Associato di diritto privato – Università degli Studi di Roma «La Sapienza»

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 44 del 12 ottobre 2016

Direttore responsabile: Stefania Giova

### **Criteri di valutazione e selezione dei contributi pubblicati:**

La Rivista *Annali della S.I.S.Di.C.* subordina la pubblicazione di ogni scritto a una procedura di referaggio che garantisce l'anonimato dell'Autore e dei singoli revisori (c.d. *double blind peer-review*), nonché l'obiettività e la ponderatezza del giudizio grazie a una scheda che chiede di esprimere tre giudizi: uno analitico che prescindendo da eventuali divergenze di opinione sia riguardo al metodo che al merito delle tesi sostenute e tenga conto della complessità e del rilievo teorico e pratico della tematica trattata; uno sintetico sulla loro collocazione nella fascia dell'eccellenza scientifica o in una fascia inferiore; il terzo che elenchi gli elementi di pregio e quelli critici. I lavori presentati per la pubblicazione vengono sottoposti a un primo esame da parte di due componenti della Direzione i quali valutano se siano meritevoli di essere sottoposti al referaggio esterno. Una volta ottenuto il parere positivo vengono inviati a uno o due *referee* esterni scelti dai Responsabili per la valutazione tra i Professori ordinari italiani e stranieri in ragione della loro autorevolezza e competenza scientifica. Qualora i *referee* esprimano un giudizio positivo ma segnalino criticità, i Responsabili della valutazione provvederanno a comunicarle all'Autore ai fini di un eventuale adeguamento del contributo, sempre garantendo l'anonimato del/i *referee*. La Direzione può assumere la responsabilità della pubblicazione di studi provenienti da autori, italiani o stranieri, di consolidata esperienza e prestigio tali che la presenza del loro contributo si possa reputare di per sé ragione di lustro per la Rivista.

Copyright by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a., Napoli

Periodico esonerato da B.A.M., art. 4, 1° comma, n. 6, d.P.R. 627 del 6 ottobre 1978

ELENCO OPERE SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE (S.I.S.Di.C.)

#### Collana ATTI:

1. AA.Vv., *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, Napoli, 2006
2. AA.Vv., *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale*, Napoli, 2007
  - 2.1 Tomo I: *La Corte costituzionale nella costruzione dell'ordinamento attuale. Principi fondamentali*
  - 2.2 Tomo II: *Rapporti civili rapporti etico sociali*
  - 2.3 Tomo III: *Iniziativa economica e impresa*
3. AA.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009
4. AA.Vv., *Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti*, Napoli, 2010
5. AA.Vv., *L'incidenza del diritto internazionale sul diritto civile*, Napoli, 2011
6. AA.Vv., *Tutela dei diritti e «sistema» ordinamentale*, Napoli, 2012
7. AA.Vv., *Diritto intertemporale e rapporti civilistici*, Napoli, 2013
8. AA.Vv., *Pubblicità degli atti e delle attività*, Napoli, 2014
9. AA.Vv., *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Napoli, 2015
10. AA.Vv., *L'autonomia negoziale nella giustizia arbitrale*, Napoli, 2016
11. AA.Vv., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017

12. P. PERLINGIERI e S. GIOVA (a cura di), *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016*, Napoli, 2018
13. P. PERLINGIERI e S. GIOVA (a cura di), *Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità*, Napoli, 2019
14. P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, Napoli, 2020
15. P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO, *Rapporti civilistici e intelligenze artificiali: attività e responsabilità*, Napoli, 2020
16. P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO, *Conformazione del contratto e autorità indipendenti nel diritto italo-europeo*, Napoli, 2023
17. P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO, *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, Napoli, 2024
18. P. PERLINGIERI, E. LLAMS POMBO e L. MEZZASOMA, *La modernizzazione della teoria generale delle obbligazioni e dei contratti*, Napoli, 2024

Collana QUADERNI:

1. G. FREZZA (a cura di), *Riforme proposte in ambito familiare*, 2023
2. G. CARAPEZZA FIGLIA, G. FREZZA, P. VIRGADAMO (a cura di), «*La personalità umana nell'ordinamento giuridico*» di Pietro Perlingieri, cinquant'anni dopo, 2023

Collana «*I Maestri italiani del diritto civile*»:

- AA.Vv., *Domenico Rubino*, a cura di Pietro Perlingieri e Stefano Polidori, Napoli, 2009
- 1.1 Tomo I: *Interesse e rapporti giuridici*
  - 1.2 Tomo II: *Singole fattispecie negoziali*
- AA.Vv., *Rosario Nicolò*, a cura di Nicolò Lipari, Napoli, 2011
- AA.Vv., *Salvatore Romano*, a cura di Giovanni Furguele, Napoli, 2015
- AA.Vv., *Salvatore Pugliatti*, a cura di Sebastiano Ciccarello, Attilio Gorassini e Raffaele Tommasini, Napoli, 2016
- AA.Vv., *Alberto Trabucchi*, a cura di Stefano delle Monache e Giovanni Gabrielli, Napoli, 2021
- AA.Vv., *Angelo Falzea*, a cura di Giovanni D'Amico e Attilio Gorassini, Napoli, 2023
- AA.Vv., *Mario Allara*, a cura di Pietro Perlingieri e Filippo Maisto, Napoli, 2024

Collana «*La cultura del diritto civile*»:

- AA.Vv., *Le prolusioni dei civilisti*, Napoli, 2012
- 1.1 Tomo I: (1873-1899)
  - 1.2 Tomo II: (1900-1935)
  - 1.3 Tomo III: (1940-1979)
- AA.Vv., *Novecento giuridico: i civilisti*, a cura di Pietro Perlingieri e Antonella Tartaglia Polcini, Napoli, 2013
- AA.Vv., *Partiti politici e ordinamento giuridico: in ricordo di Francesco Galgano*, introduzione di Nicolò Lipari, Napoli, 2015
- P. FEMIA (a cura di), *Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati*, Napoli, 2018

AA. Vv., *Rileggere i «classici» del diritto civile italiano (1900-1920)*, a cura di Giovanni Perlingieri, Napoli, 2023

AA. Vv., *Rileggere i «classici» del diritto civile italiano (1920-1935)*, a cura di Giovanni Perlingieri, Napoli, 2024

Collana «*Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana*»:

1. AA.Vv., *Tradizione romanistica e costituzione*, I e II, diretto da Luigi Labruna, a cura di Maria Pia Baccari e Cosimo Cascione, Napoli, 2006
2. AA.Vv., *La dimensione internazionale ed europea del diritto nell'esperienza della Corte costituzionale*, a cura di Luigi Daniele, Napoli, 2007
3. AA.Vv., *Corti nazionali e comparazione giuridica*, a cura di Giuseppe Franco Ferrari e Antonio Gambaro, Napoli, 2006
4. AA.Vv., *Corti nazionali e corti europee*, a cura di Giuseppe Franco Ferrari, Napoli, 2006
5. AA.Vv., *Le Corti dell'integrazione europea e la Corte costituzionale italiana*, a cura di Nicolò Zanon, conclusioni di Valerio Onida, Napoli, 2006
6. AA.Vv., *Giurisprudenza costituzionale e fonti del diritto*, a cura di Nicolò Lipari, Napoli, 2006
7. AA.Vv., *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, a cura di Pasquale Femia, Napoli, 2006
8. AA.Vv., «*Effettività*» e «*seguito*» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, a cura di Roberto Bin, Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto e Paolo Veronesi, Napoli, 2006
9. AA.Vv., *L'accesso alla giustizia costituzionale caratteri, limiti, prospettive di un modello*, a cura di Roberto Romboli, Napoli, 2006
10. AA.Vv., *La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale*, a cura di Antonio Ruggeri, Napoli, 2006
11. AA.Vv., *Autonomia privata individuale e collettiva nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di Pietro Rescigno, Napoli, 2006
12. AA.Vv., *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di Michele Sesta e Vincenzo Cuffaro, Napoli, 2006
13. AA.Vv., *I rapporti patrimoniali nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di Michele Tamponi ed Enrico Gabrielli, Napoli, 2006
14. AA.Vv., *Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di Francesco Lucarelli, Napoli, 2006
15. AA.Vv., *La responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di Mauro Bussani, Napoli, 2006
16. AA.Vv., *Iniziativa economica e impresa nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di Vincenzo Bonocore, Napoli, 2006
17. AA.Vv., *Impresa pubblica e intervento dello Stato nell'economia. Il contributo della giurisprudenza costituzionale*, a cura di Raffaele Di Raimo e Vincenzo Ricciuto, Napoli, 2006
18. AA.Vv., *Diritto del lavoro e Corte costituzionale*, a cura di Renato Scognamiglio, Napoli, 2007
19. AA.Vv., *Diritto tributario e Corte costituzionale*, a cura di Leonardo Perrone e Claudio Berliri, Napoli, 2006

20. AA.Vv., *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di Raffaele Botta, Napoli, 2006
21. AA.Vv., *Diritto amministrativo e Corte costituzionale*, a cura di Giacinto Della Cananea e Marco Dugato
22. AA.Vv., *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di Giuliano Vassalli, Napoli, 2006
23. AA.Vv., *Diritto processuale civile e Corte costituzionale*, a cura di Elio Fazzalari, Napoli, 2007
24. AA.Vv., *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di Giovanni Conso, Napoli, 2007
25. AA.Vv., *Costituzione europea e interpretazione della Costituzione italiana*, a cura di Guido Alpa e Giovanni Iudica, Napoli, 2006

Collana *Storie dal Fondo* raccolte da Pasquale Femia:

1. T. ASCARELLI, *Pensieri e lettere familiari*, Napoli, 2017
2. U. SCARPELLI, *La persona nella filosofia giuridica moderna*, Napoli, 2017
3. G. GORLA, *I problemi fondamentali del contratto*, Napoli, 2017
4. *Dalle lezioni di SALVATORE PUGLIATTI. Diritto civile e diritto amministrativo*, a cura di Mario Trimarchi, Napoli, 2017
5. E. BETTI, *Delle fonti di obbligazioni in diritto romano classico*, Napoli, 2019
6. *Diritto internazionale e mutamento sociale. Rileggendo Gaetano Morelli*, a cura di Massimo Iovane, Fulvio Maria Palombino e Giovanni Zara, Napoli, 2023

Rivista *Annali della S.I.S.Di.C.*, n. 1/2017

Rivista *Annali della S.I.S.Di.C.*, n. 2/2018

Rivista *Annali della S.I.S.Di.C.*, n. 3/2019

Rivista *Annali della S.I.S.Di.C.*, n. 4/2019

Rivista *Annali della S.I.S.Di.C.*, n. 5/2020

Rivista *Annali della S.I.S.Di.C.*, n. 6/2021

Rivista *Annali della S.I.S.Di.C.*, n. 7/2021

Rivista *Annali della S.I.S.Di.C.*, n. 8/2022

Rivista *Annali della S.I.S.Di.C.*, n. 9/2022

Rivista *Annali della S.I.S.Di.C.*, n. 10/2023

Rivista *Annali della S.I.S.Di.C.*, n. 11/2024

Rivista *Annali della S.I.S.Di.C.*, n. S/2024

Volumi pubblicati sotto gli auspici della *S.I.S.Di.C.* della Calabria

*Lo stato unico di figlio. Atti del convegno S.I.S.Di.C. – sede della Calabria*, Cosenza, 29 novembre 2013, a cura di Giovanna Chiappetta, Napoli, 2014

*Questioni di diritto delle famiglie e dei minori*, a cura di Pietro Perlingieri e Giovanna Chiappetta, Napoli, 2017

Internet: [www.edizioniesi.it](http://www.edizioniesi.it)